

Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile inerente la gestione di rapporti di lavoro subordinato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Job Risk Protection"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: luglio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17 cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.


AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163 milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri


AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO



Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.


Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225





<p>ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;</p> <ul style="list-style-type: none"> La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). 	
<p>Al contratto si applica la legge Italiana.</p>	
<p> Che cosa è assicurato?</p>	
<p><u>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.</u> <u>Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".</u></p>	
<p>Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato</p>	<p>Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di periodo di osservazione (qualora applicabile).</p>
<p>Tutela dei dati personali</p>	<p>Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata dalla violazione colposa delle leggi in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Assicurato, che conduca, o contribuisca, al perfezionamento di un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro, e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di periodo di osservazione (qualora applicabile).</p>
<p>Gestione della crisi nei rapporti di lavoro</p>	<p>Nel caso in cui si dovesse verificare un Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro al quale si ritiene possa conseguire una Perdita patrimoniale, l'Assicuratore pagherà o rimborserà entro i sotto limiti indicati nel Frontespizio:</p>
<p>Consulenti in pubbliche relazioni</p>	<p>Costi sostenuti dal Contraente o dalle Società controllate per un consulente in pubbliche relazioni:</p> <p>(A) cui è stata affidata la gestione della crisi nei rapporti di lavoro o emergenza;</p> <p>(B) cui è stata affidata la comunicazione interna ed esterna nel caso in cui la crisi nei rapporti di lavoro divenga di dominio pubblico; al fine di ripristinare la reputazione dell'Assicurato o attenuarne l'impatto negativo.</p> <p>Il Contraente e le Società controllate hanno la facoltà di avvalersi dei servizi di un consulente in pubbliche relazioni:</p> <p>(a) un consulente in pubbliche relazioni preventivamente approvato dall'Assicuratore; o,</p> <p>(b) qualsiasi altro consulente in pubbliche relazioni previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore.</p> <p>Consulenza per il ristabilimento della reputazione Pianificazione e coordinamento delle attività interne ed esterne di comunicazione necessarie a ristabilire il buon nome e la reputazione dell'Assicurato.</p>
<p>Investigatori privati</p>	<p>Le spese sostenute dal Contraente o dalle sue Controllate, previo consenso scritto dell'Assicuratore, per avvalersi di investigatori privati, a condizione che l'investigazione sia condotta nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni e dei diritti dei lavoratori.</p>
<p>Indagine</p>	<p>Costi sostenuti dalla Società con il consenso scritto dell'Assicuratore per consentire ad un proprio amministratore, dirigente o dipendente di partecipare a un'indagine.</p>

Sostituzione del dipendente	<p>I costi sostenuti dal Contraente e dalle Società controllate con il previo consenso scritto dell'Assicuratore per servizi esterni per la sostituzione della persona che affermi di essere stata licenziata senza giusta causa. Sono esclusi i costi interni del Contraente e delle Società controllate.</p>
Spese di pubblicazione della sentenza	<p>I costi sostenuti dall'Assicurato per ottemperare all'ordine giudiziale di pubblicazione della sentenza di condanna per una sola volta in un quotidiano a tiratura nazionale.</p>
Consulenza legale preventiva	<p>Qualora si ritenga che dalla gestione dei rapporti di lavoro subordinato possa derivare una Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della polizza, l'Assicuratore pagherà gli onorari e le spese per la consulenza legale preventiva fornita da un legale esterno al Contraente o alle Società controllate. Il Contraente e le Società controllate hanno la possibilità di avvalersi di un legale esterno: (a) preventivamente approvato dall'Assicuratore; oppure (b) previo consenso scritto dell'Assicuratore, qualsiasi altro avvocato o studio legale specializzato nel diritto del lavoro.</p>
Periodo di osservazione	<p>Nel caso in cui alla scadenza del periodo di Assicurazione l'Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo gratuito di periodo di osservazione della durata di 12 mesi. Il Contraente non avrà diritto al periodo di osservazione nel caso in cui: a) abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analoga copertura assicurativa; o, b) si fonda con o cede tutte o la maggior parte delle proprie attività ad altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti che agiscano tra di loro in concerto; o, c) sia dichiarato insolvente, fallito, venga posto in liquidazione o sia ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o amministrazione straordinaria.</p>
Costituzione o acquisizione di nuove società controllate	<p>La definizione di Società controllata si estende automaticamente a qualsiasi società che sia costituita o acquisita dal Contraente o dalle sue Società controllate dopo la data di decorrenza della presente polizza e rientri nella definizione di Società controllata, a condizione che il numero di dipendenti della stessa non ecceda il minore fra: <ul style="list-style-type: none"> • le 1.000 (mille) unità, o • il 25% (venticinque per cento) del totale complessivo dei dipendenti del Contraente e delle sue Società controllate prima dell'acquisizione o della costituzione della nuova Società controllata. La presente estensione opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una Società controllata al tempo in cui la stessa poteva definirsi Società controllata.</p>
Funzionario di società partecipate	<p>Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso nello svolgimento del proprio incarico a favore di una Società partecipata.</p>
Consulenza legale preliminare –	<p>Nel caso in cui sia compiuto un atto relativo al rapporto di lavoro che possa essere considerato o che possa divenire illecito come, a mero titolo di esempio, qualsiasi forma di discriminazione, molestia o</p>

Diritto del lavoro	licenziamento individuale (anche durante il periodo di prova), AIG pagherà gli onorari e le spese per la consulenza legale preliminare fornita da uno studio legale esterno in favore del Contraente o delle sue Controllate. Il Contraente o le sue Controllate potranno scegliere, in alternativa: (a) uno studio legale da una lista preventivamente approvata da AIG (per i paesi europei selezionati) come ad esempio uno studio legale appartenente al network Ius Laboris; oppure (b) previo consenso scritto di AIG, qualsiasi altro avvocato o studio legale specializzato nel diritto del lavoro.
 Che cosa non è assicurato?	
Danno a persone e/o cose	Lesione all'integrità fisica, malattia, infortunio (connesso o meno con l'attività lavorativa) o morte di qualsiasi persona; smarrimento, danneggiamento materiale, distruzione di qualunque bene, ivi compresa la sua perdita d'uso, siano essi causati direttamente oppure indirettamente. La presente esclusione non opera per il danno da stress emotivo e sofferenza psicologica;
Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento	(a) Fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di decorrenza della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento; (b) controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.
Dolo	Atto illecito dolosamente commesso nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato a condizione che la responsabilità dell'Assicurato sia definitivamente accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o lo stesso abbia ammesso la propria responsabilità. Fino all'accertamento definitivo del dolo, l'Assicuratore terrà l'Assicurato indenne dal pagamento delle spese legali. L'esclusione opera esclusivamente con riferimento all'Assicurato a cui la condotta dolosa è direttamente riferibile.
Licenziamento collettivo o collocamento in mobilità	Licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Livelli retributivi e contributivi e oneri previdenziali e assistenziali	Effettiva o contestata violazione di norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, i livelli retributivi minimi, gli obblighi contributivi, l'assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro, le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio per i dipendenti,

	<p>l'indennità di buonuscita, ivi compresi i compensi negoziati con il personale con funzioni direttive sotto forma di diritti di opzione, indennità e altri bonus (c.d. "golden parachutes"), ogni altra indennità prevista a qualunque titolo per il caso di cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto (TFR), le prestazioni sociali ed assistenziali, nonché ogni altra analoga obbligazione.</p>
<p>Sanzioni</p>	<p>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>
<p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.</p>	
<p> Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato.</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
<p> Che obblighi ho?</p>	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
<p>Nel caso in cui si verifichi un fatto dal quale possano sorgere responsabilità coperte dalla presente polizza, si prega di contattare il CENTRO DIRETTO DI CRISI di AIG. A seguito di ciò l'Assicurato sarà contattato dalla EDELMAN.</p>	

	<p>Il numero di telefono del CENTRO DIRETTO DI CRISI disponibile 24 ore al giorno è Europa00-800-7132-6055 Resto del Mondo 00-1-7132-6055-00 Le comunicazioni effettuate al CENTRO DIRETTO DI CRISI sono indipendenti e non sostituiscono le comunicazioni e le notifiche delle Richieste di risarcimento previste dalla polizza.</p> <p>Cosa devi fare se hai qualche perplessità attinente ad un atto relativo al rapporto di lavoro nella tua società che possa generare una Richiesta di Risarcimento?</p> <p>In tal caso l'Assicurato dovrà chiamare direttamente il legale appartenente al network Ius Laboris prestante la propria opera professionale nel paese in cui sia avvenuto un possibile atto illecito relativo al rapporto di lavoro. Tutti i legali saranno disponibili durante i giorni lavorativi negli orari d'ufficio (fatta eccezione per le festività locali). Si prega di chiamare indicando il Vostro nome, il nome della Vostra società ed il numero della polizza.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi,</p>

	<p>l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. In assenza di circostanze, Richieste di risarcimento e in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione la presente polizza si rinnova automaticamente per un periodo di 12 mesi.</p>
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto ai soggetti che vogliono assicurarsi rispetto alla responsabilità civile in cui possono incorrere nella gestione di rapporti di lavoro subordinato</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute

	<p>all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS,</p>



	chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.